

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II E XIV):	
<i>In sede referente</i>	<i>Pag. 1</i>
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	<i>» 2</i>
<i>In sede legislativa</i>	<i>» 2</i>
<i>Indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e pena</i>	<i>» 3</i>
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i>	<i>» 4</i>
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	<i>» 6</i>
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	<i>» 8</i>
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	<i>» 13</i>

CONVOCAZIONI:

Martedì 6 aprile 1971.

<i>Commissioni riunite (IV e XIII)</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i>	<i>» 15</i>
<i>Istruzione (VIII)</i>	<i>» 16</i>
<i>Agricoltura (XI)</i>	<i>» 16</i>
<i>Lavoro (XIII)</i>	<i>» 16</i>

Mercoledì 7 aprile 1971.

<i>Agricoltura (XI)</i>	<i>» 16</i>
-----------------------------------	-------------

AFFARI INTERNI (II) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente della XIV Commissione GRAZIOSI.* — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Sarti e per la sanità, La Penna.

Proposte di legge:

Novella ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

Storti ed altri: Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

Polotti ed altri: Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982).

Il deputato Mattarelli osserva come il Comitato ristretto nominato per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno abbia redatto un nuovo testo sul quale è necessario acquisire il parere della Commissione bilancio ed invita le Commissioni a richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione delle proposte di legge alla competenza legislativa delle Commissioni.

Il sottosegretario di Stato per la sanità La Penna presenta alcuni emendamenti al testo predisposto dal Comitato ristretto.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti, ha dichiarato che il Governo si riserva di far conoscere il suo orientamento sul testo predisposto dal Comitato ristretto, le Commissioni deliberano all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione delle proposte di legge alla competenza legislativa delle Commissioni riunite.

Il Presidente Graziosi comunica che trasmetterà alla Commissione bilancio per il prescritto parere il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto e gli emendamenti presentati dal sottosegretario per la sanità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ.*

Disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento) (*Parere alla V Commissione*) (3231).

A seguito della relazione del deputato Pietro Micheli, la Commissione delibera alla unanimità di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Lepre: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

Luzzatto ed altri: Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età (3034).

Il deputato Zappa, in sostituzione del relatore, onorevole Maria Eletta Martini, riferisce sulla proposta di legge Luzzatto n. 3034, che, come la proposta di legge Lepre n. 670, già esaminata dalla Commissione nelle sedute del 1° aprile e del 10 dicembre 1970, tende ad anticipare al diciottesimo anno il raggiungimento della maggiore età.

Rilevando che nell'attuale legislazione vi sono già determinate sfere di capacità estese ai diciottenni come la guida di autovetture, e considerato che ai fini penali la maggiore età sussiste già a diciotto anni, ritiene che le proposte di legge in esame si inquadrino in una linea che ha avuto autorevole conferma dal recente favorevole esame, da parte della Commissione affari costituzionali, delle pro-

poste di legge costituzionali concernenti lo elettorato attivo e passivo.

La Commissione approva quindi all'unanimità un testo unificato delle due proposte di legge, in virtù del quale si stabilisce che la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno e si prevede conseguentemente che in ogni disposizione di legge in cui si faccia menzione del ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere atti determinati l'indicazione stessa sia sostituita con quella del diciottesimo anno, e dà mandato per la relazione all'Assemblea.

Il Presidente nomina quindi il Comitato dei nove, composto dal Presidente Bucalossi, dal relatore, onorevole Maria Eletta Martini, e dai deputati Lenoci, Tagliarini, Coccia, Granzotto, Papa, Reggiani e Ferdinando di Nardo.

In fine seduta il Presidente avverte che i deputati Cacciatore e Papa hanno proposto di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge Cacciatore n. 2634 e Papa n. 1445, concernenti l'assegnazione di funzioni ai magistrati. Avverte che il Sottosegretario Pennacchini gli ha fatto sapere, a nome del Governo, di non essere contrario a detto trasferimento.

Con il consenso dei rappresentanti di tutti i gruppi, la Commissione dà mandato al Presidente di domandare al Presidente della Camera il passaggio in sede legislativa delle proposte di legge Papa n. 1445 e Cacciatore n. 2634, nonché delle proposte di legge Ama-dei Leonetto n. 2167 e Manco n. 2490, ad esse abbinate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126);

Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiale ed altri titoli (952);

Micheli Pietro: Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004);

Micheli Pietro ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384);

Cavallari ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451).

La Commissione delibera di assumere come testo base quello redatto dal Comitato ristretto e passa all'esame degli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1, modificato da un emendamento Coccia-Cacciatore, in virtù del quale il protesto cambiario e di assegni bancari è levato, oltre che dal notaio, dall'ufficiale giudiziario e dal segretario comunale, anche dall'aiutante ufficiale giudiziario; il notaio può provvedere alla presentazione del titolo attraverso presentatori, e allo stesso fine l'ufficiale giudiziario e il segretario comunale possono avvalersi rispettivamente, di dipendenti dell'amministrazione giudiziaria e di messi comunali.

La Commissione approva quindi l'articolo 2, dopo aver respinto un emendamento Micheli Pietro, che fissa i requisiti per la nomina a presentatore del notaio, il quale può avvalersi di non più di due presentatori (aumentabili a sei con autorizzazione del presidente del tribunale), mentre l'ufficiale giudiziario e il segretario comunale possono disporre, per la levata dei protesti, di non più di due dipendenti dell'amministrazione giudiziaria o messi comunali.

Approvato l'articolo 3, che disciplina la redazione dell'atto di protesto, il Comitato approva un emendamento del relatore all'articolo 4 e l'articolo medesimo, concernente la data di scadenza della cambiale.

Viene quindi approvato l'articolo 5, concernente la tassa di bollo sulle cambiali, con un comma aggiuntivo proposto dal relatore, mentre gli articoli 6 e 7, riguardanti i diritti e le indennità spettanti ai pubblici ufficiali che levano il protesto, vengono accantonati su proposta del sottosegretario Pennacchini.

L'articolo 8, riguardante la consegna di titoli per il protesto da parte di aziende di credito, è approvato senza modifiche, mentre all'articolo 9 sono apportati un emendamento Coccia, un emendamento Cacciatore-Coccia ed un emendamento Micheli Pietro. Pertanto lo articolo 9, che successivamente il Comitato approva, dispone che la ripartizione tra le varie categorie di pubblici ufficiali dei titoli consegnati per il protesto dalle aziende di credito avviene, in mancanza di accordo, ad opera del presidente della corte d'appello, sentiti i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici, i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e de-

gli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché le aziende di credito. La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa tra le aziende di credito.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

Indagine conoscitiva sugli istituti di prevenzione e di pena.

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971, ORE 11,50. — *Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Il deputato Castelli, in sostituzione del relatore Padula, svolge una prima relazione sui lavori finora svolti dal Comitato d'indagine, che ha consultato numerosi esperti nel campo della prevenzione e del trattamento della delinquenza minorile e ha compiuto sopralluoghi negli istituti di rieducazione « Beccaria » di Arese, « Villa Paradiso » di Brescia, « Pratiello » di Bologna, « Gabelli » di Roma, « Filangieri » e « Ai Colli Aminei » di Napoli, « Migliocco » di Palermo, scelti sia tra quelli segnalati come migliori sia tra quelli segnalati quali peggiori. Mentre soprattutto gli istituti « Beccaria » e « Ai Colli Aminei » hanno dato luogo ad una positiva valutazione, altri stabilimenti hanno dato adito ad apprezzamenti negativi. In particolare, il « Gabelli » appare talmente insalubre, carente nei servizi igienici e nei locali all'aperto, irrazionale ed insufficiente nelle strutture, da imporre l'immediata chiusura, nonostante i generosi sforzi del suo direttore per assicurare una gestione quanto più possibile rispondente alle esigenze di rieducazione dei minori.

L'onorevole Giuseppina Re, il deputato Guidi ed il Presidente si associano alle considerazioni espresse dal relatore.

Il deputato Pellegrino afferma che anche l'istituto di Boscomarengo, in provincia di Alessandria, nonostante gli apprezzabili sforzi del personale addetto, deve essere chiuso. Afferma inoltre che occorre aumentare il numero degli agenti educatori specializzati, e assicurare migliori condizioni igieniche per i minori sottoposti a rieducazione.

Il deputato Guidi sottolinea l'esigenza, emersa nei contatti con il personale carcerario, di eliminare l'attuale sperequazione, che esclude dalla corresponsione dell'indennità di rischio i ragionieri, gli assistenti sociali, gli

educatori e gli operai degli istituti di prevenzione e di pena.

Il deputato Castelli si associa alle considerazioni espresse dal deputato Guidi, e sottolinea altresì la necessità di potenziare il trattamento terapeutico ed in generale il personale addetto agli istituti, per non vanificare l'apprezzabile attività diagnostica attualmente svolta da *équipes* specializzate.

Il deputato Cataldo si compiace con i componenti il Comitato per il lavoro svolto, confidando che all'amarezza delle conclusioni faccia riscontro una pronta sensibilità del Governo nel recepirle e provvedere conseguentemente.

Il sottosegretario Pennacchini esprime un vivo apprezzamento per la preziosa opera svolta dal Comitato, assicurando che il Governo ne sottoporrà le osservazioni al più attento esame, nel proposito di recepirle, ove possibile, nella loro interezza. Si riserva pertanto di riferire quanto prima alla Commissione i risultati di detto esame, e di tracciare in quella occasione le linee di una moderna politica minorile. Avverte che sono in corso contatti tra il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della riforma burocratica per concordare la presentazione di un disegno di legge che preveda l'attribuzione dell'indennità di rischio anche ai ragionieri, agli assistenti sociali, agli educatori ed agli operai dell'amministrazione penitenziaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971, ORE 9. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Di Vagno.

Disegno di legge:

Finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per l'anno finanziario 1971 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3211).

All'inizio di seduta il sottosegretario Di Vagno, in risposta alle assicurazioni chieste ieri dal deputato Ferri Giancarlo, informa la Commissione che il Senato ha provveduto alla convocazione di rappresentanti di tutte le regioni, per discutere con essi il provvedimento

relativo al rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e le modifiche al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Dopo che il deputato Ferri Giancarlo ha preso atto della comunicazione del rappresentante del Governo, prende brevemente la parola il deputato Cottone per dichiarare che intende votare a favore del disegno di legge, anche se si tratta di una sorta di legge « stralcio » che lascia in piedi il problema di una adeguata politica di interventi nel sud, e anche se sono a suo giudizio da condividere le perplessità espresse da alcuni colleghi in merito alla formulazione del terzo comma dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge.

Interviene quindi il deputato Delfino, esprimendo anzitutto dei dubbi sull'opportunità del ricorso alla sede legislativa per un provvedimento che certamente non è di scarso rilievo, se non altro sotto il profilo dell'entità della spesa da erogare. L'oratore prosegue quindi criticando il modo di procedere secondo cui si chiede al Parlamento di autorizzare ulteriori finanziamenti alla Cassa per il Mezzogiorno, senza prefigurare in alcun modo nel provvedimento le necessarie nuove linee di indirizzo da imprimere alla politica degli interventi nel sud. Tuttavia, poiché la mancata approvazione del provvedimento determinerebbe il blocco delle attività di intervento nel Mezzogiorno, dichiara che intende votare a favore del disegno di legge, opportunamente migliorato in alcuni punti già messi in luce da altri colleghi. In particolare condivide l'esigenza di dotare fin da ora il CIPE di strumenti per attuare il blocco degli impianti industriali di grandi dimensioni nelle zone congestionate del nord e condivide le critiche al tenore del terzo comma dell'articolo unico. A questo proposito precisa che, ove gli emendamenti presentati per inserire questi principi nel testo del provvedimento fossero ritirati dai proponenti, li farebbe propri.

Il deputato Colajanni sottolinea le gravi responsabilità del Governo per la mancata tempestività con cui è stato sottoposto al Parlamento questo disegno di legge di rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e per la tendenza, ormai più volte sperimentata, ad impostare le singole politiche settoriali di intervento prima e indipendentemente dalla discussione e approvazione del programma economico nazionale. Precisa poi che il suo Gruppo si rende conto dell'opportunità, allo stato delle cose, di prendere adeguate misure per evitare una stasi degli investimenti diretti al sud; ma ritiene che sarebbe utile, come ha proposto il deputato Scotti, procurare di con-

dizionare fin da ora ad una autorizzazione da parte del CIPE l'impianto di nuovi insediamenti industriali nel nord. Non condivide invece i rilievi mossi al terzo comma dell'articolo unico, con cui, a suo avviso, il Senato ha inteso essenzialmente sottolineare la necessità di un mutamento degli attuali indirizzi della politica di intervento nel Mezzogiorno.

Replicando agli intervenuti il relatore Di Lisa osserva come in primo luogo il dibattito abbia posto in luce l'esigenza di assicurare una maggiore organicità e coerenza degli interventi nel sud, in modo da favorire un ordinato e razionale sviluppo del Mezzogiorno. Per quanto riguarda le critiche mosse al terzo comma dell'articolo unico, mentre condivide il richiamo ad un'attenta valutazione dei fenomeni di urbanizzazione e di spostamento delle popolazioni (fenomeni dovuti sia alle massicce emigrazioni sia all'avvio di un processo di industrializzazione), invita tuttavia a non dimenticare il significato umano, economico e sociale dell'esistenza di comunità per cui è più che legittima l'aspettativa di vedersi chiamate a partecipare al futuro sviluppo produttivo del Mezzogiorno. La politica di assistenza verso questi comuni e questi insediamenti va conservata almeno fin quando un più aperto e razionale intervento programmatico non ne definisca il destino. Alla luce di queste considerazioni chiede di non insistere sulla soppressione del terzo comma dell'articolo unico.

Richiamando poi nuovamente l'attenzione dei colleghi sulla particolare urgenza del provvedimento, che mira ad evitare l'aggravarsi di quel « vuoto », di investimenti e finanziario, contro cui già troppo spesso sono venute a scontrarsi gli sforzi di promuovere nuove iniziative nel sud, invita la Commissione a voler approvare il provvedimento così come è, prospettando eventualmente in un ordine del giorno le principali esigenze emerse.

A sua volta il Sottosegretario Di Vagno fa proprio l'invito del relatore e chiede alla Commissione di approvare il provvedimento nel testo attuale. Il Sottosegretario fa osservare che la nascita dell'istituto regionale ha costretto il Governo ad una più approfondita meditazione degli indirizzi da imprimere per il futuro alla politica di intervento nel sud. Tuttavia proprio per lasciare al Parlamento la più ampia possibilità di discutere le linee generali di tale politica senza l'incombente di scadenze improrogabili, si è ritenuto con il presente provvedimento di adottare tempestivamente alcune misure urgenti.

Quanto agli emendamenti proposti dal deputato Scotti osserva: per quello che riguarda il primo di tali emendamenti che all'esigenza in esso prospettata, di un aumento della cifra ora stanziata, sarà sempre possibile provvedere in un secondo momento; mentre per il secondo emendamento ritiene che esso concerna una materia non adeguatamente valutabile in questa sede, poiché il problema della determinazione delle zone da considerare particolarmente congestionate richiede indagini lunghe e complesse. Prega inoltre di ritirare anche l'emendamento relativo al terzo comma dell'articolo unico, poiché è necessario tener conto dei problemi che le nuove esigenze dello sviluppo suscitano in vaste zone del sud impreparate a fronteggiare tali esigenze solo con le proprie forze: che d'altra parte i 50 milioni, di cui si parla nel terzo comma, debbano essere utilizzate in chiave di dimensione dinamica e non statica delle singole aree di intervento è un criterio ovvio che non sembra sia necessario richiamare specificamente nel testo del disegno di legge.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Delfino, La Loggia, Scotti, Gioia, Ferri Giancarlo e Magri, il relatore Di Lisa e il Sottosegretario Di Vagno, la Commissione non approva due emendamenti proposti dal deputato Delfino intesi rispettivamente ad aumentare da 262 a 524 miliardi lo stanziamento predisposto in favore della Cassa per il 1971 e a sopprimere il terzo comma dell'articolo unico relativo agli interventi nelle zone di particolare depressione.

Il deputato Scotti dichiara, quindi, di non insistere su due emendamenti aggiuntivi da lui sottoscritti (autorizzazione alla Cassa ad assumere impegni in eccedenza allo stanziamento di 262 miliardi, fino alla concorrenza dell'importo di lire 300 miliardi; sottoposizione ad autorizzazione del CIPE dei nuovi investimenti nei territori ad elevata concentrazione industriale), dopo che il Sottosegretario Di Vagno si è riservato di accogliere, come raccomandazione, un eventuale ordine del giorno sulla materia oggetto del secondo emendamento aggiuntivo; entrambi gli emendamenti sono fatti propri dai deputati Colajanni e Delfino e, posti in votazione, risultano respinti dalla Commissione.

La Commissione approva, successivamente, il seguente ordine del giorno, a firma del relatore Di Lisa e del deputato Vecchiarelli:

« La V Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 3211

impegna il Governo

1) a razionalizzare la spesa a favore dei comuni particolarmente depressi realizzando, d'intesa con le regioni, piani regionali di intervento intesi al recupero degli insediamenti urbani ricadenti nel perimetro compatibile degli insediamenti produttivi di nuova formazione. A tal fine l'intervento nei singoli comuni dovrà perseguire il disegno di piani urbanistici zonali, alla cui redazione a cura delle regioni la Cassa per il Mezzogiorno presterà l'assistenza e il finanziamento necessario;

2) ad approvare le proposte di localizzazione industriale avanzate prima del 31 dicembre 1970 che siano in coerenza con i profili di assetto territoriale e produttivo della rispettiva regione, così che sia possibile ai poteri locali definire i piani regionali di sviluppo in termini attuabili per la programmazione poliennale del CIPE riguardo al Mezzogiorno ».

Approva, altresì, dopo un intervento del deputato Magrì, il seguente ordine del giorno sottoscritto del deputato Scotti e dal relatore Di Lisa, che il Governo dichiara di accogliere come raccomandazione:

« La Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 3211,

impegna il Governo

a modificare le direttive approvate dal CIPE per l'applicazione dei benefici fiscali e crediti previsti dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in modo da escludere tassativamente quelle società che localizzino impianti nelle zone di elevata concentrazione industriale ».

In fine di seduta, il disegno di legge, che consta di un unico articolo è, quindi, votato direttamente a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971, ORE 9. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli

insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Alessi: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli passando all'articolo 2.

Vengono respinti i seguenti emendamenti: dei deputati Pascariello ed altri e Sanna e Canistri, tendente a sopprimere al primo comma il riferimento al personale direttivo, al quale si era dichiarato favorevole il deputato Tedeschi e contrari i deputati Bardotti e Racchetti, il relatore ed il Governo; dei deputati Tedeschi ed altri, interamente sostitutivo del secondo comma, al quale si erano dichiarati favorevoli i deputati Mattalia e Raicich e contrari i deputati Elkan, Buzzi, Racchetti e Badaloni Maria, il relatore ed il Governo.

Vengono approvati i seguenti emendamenti: dei deputati Sanna e Canestri tendente a sopprimere al primo comma il riferimento ai cultori delle materie, al quale si erano dichiarati favorevoli i deputati Bardotti, Tedeschi e Mattalia, il relatore ed il Governo; del relatore Dall'Armellina tendente a prevedere, al secondo comma, il parere di una rappresentanza dei partecipanti ai corsi, al quale si era dichiarato favorevole il Governo; dei deputati Dall'Armellina ed altri tendente a qualificare, al secondo comma, come eventuali gli obblighi di servizio dei partecipanti, al

quale si era dichiarato favorevole il Governo; del deputato Raicich tendente a sopprimere il terzo comma, al quale si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo.

Era stato in precedenza respinto un emendamento dei deputati Raicich e Sanna tendente a modificare l'emendamento del relatore al secondo comma nel senso di specificare che il parere di una rappresentanza dei partecipanti ai corsi dovesse essere espresso dai partecipanti riuniti in assemblea. La Commissione decide anche di accantonare gli ultimi tre commi dell'articolo 2, i quali saranno successivamente valutati in relazione ad un articolo aggiuntivo 3- quater proposto dal Governo.

La Commissione approva l'articolo 2 che, a seguito degli emendamenti introdotti, risulta così formulato:

ART. 2.

(*Docenti dei corsi*)

Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio, ci si avvale di docenti universitari, di personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, designa, nel proprio seno, un coordinatore responsabile e formula, sentito il parere di una rappresentanza dei partecipanti, le proposte relative al piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto disposto al terzo comma del precedente articolo 1 e degli eventuali obblighi di servizio dei partecipanti.

La Commissione passa quindi all'articolo 3.

Vengono respinti i seguenti emendamenti: dei deputati Canestri e Sanna interamente sostitutivo dell'articolo 3, al quale si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo; dei deputati Raicich ed altri, interamente sostitutivo dell'articolo 3 e tendente a prevedere una diversa composizione del comitato ivi previsto, al quale si erano dichiarati contrari i deputati Badaloni Maria, Elkan e Giomo, il relatore ed il Governo; dei deputati Giomo e Mazzarino Antonio, sostitutivo del secondo comma, al quale si erano dichiarati contrari il deputato Tedeschi, il relatore ed il Governo.

Vengono approvati i seguenti emendamenti: del relatore Dall'Armellina tendente a so-

stituire, al primo comma, un direttore generale designato dal Ministro secondo il settore di competenza ai vari direttori generali e al capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica ivi previsti, al quale si era dichiarato favorevole il Governo; dei deputati Dall'Armellina ed altri, tendente a ridurre da 13 ad 8 il numero dei presidi e professori previsto nel primo comma; dei deputati Dall'Armellina ed altri e del deputato Buzzi tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, un riferimento a cinque rappresentanti dei sindacati della scuola scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali, al quale si erano dichiarati contrari i deputati Giannantoni, Sanna, Giomo e Tedeschi e favorevoli il deputato Buzzi, il relatore ed il Governo.

Prima che quest'ultimo emendamento fosse stato posto in votazione, la Commissione aveva respinto una proposta di sospensiva del deputato Raicich, allo scopo di riflettere meglio sull'emendamento, alla quale si era dichiarato contrario il deputato Badaloni Maria e favorevole il deputato Sanna.

Viene altresì approvato un emendamento dei deputati Dall'Armellina ed altri, interamente sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3, tendente a fissare i compiti del comitato preposto all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi, al quale si era dichiarato favorevole il Governo.

La Commissione approva l'articolo 3 che, a seguito degli emendamenti introdotti, risulta così formulato:

ART. 3.

(Organizzazione dei corsi).

Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente articolo, è costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato presieduto dal Ministro, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composto:

di un direttore generale designato dal Ministro secondo il settore di competenza;

di tre docenti universitari designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che non siano membri della sezione medesima;

di otto tra presidi e professori di scuole secondarie statali designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore, tra estranei alla sezione medesima, in maniera da garantire la maggiore rappresentatività possibile dei diversi ordini e gradi di scuola nonché

dei diversi gruppi di discipline per le quali si organizzano i corsi;

di tre docenti degli istituti di istruzione artistica designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra estranei alle sezioni medesime, in modo da garantire la prevalente rappresentatività dei diversi gruppi di discipline artistiche;

da cinque rappresentanti dei sindacati della scuola, scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

Il comitato stabilisce i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale.

Il Presidente Romanato rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* BARONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Di Lisa ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

Germino ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152);

Amendola Pietro ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio-decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210);

Zanibelli ed altri: Modifica all'articolo 4 del regio-decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi case popolari (1385);

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatore Zugno ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvato dal Senato*) (1492);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il deputato Greggi, dopo aver rilevato che, con i ritardi intervenuti nella presentazione del disegno di legge, nulla sembra giustificare lo svolgimento in modo così affrettato del dibattito parlamentare, e per di più sotto la pressione di forze esterne, afferma che il disegno di legge stesso si colloca su una linea politica decisamente socialista, che viene attuata pur con alcune concessioni ad altre tesi: ciò avrebbe dovuto determinare l'adesione dei sindacati dei lavoratori ai principi ispiratori del disegno di legge in questione, e non l'opposizione.

In realtà, in modo progressivo, si tende ad una trasformazione della società italiana in società socialista, anche se talune norme, come quelle relative alle agevolazioni fiscali, sembrano preordinate — sul piano formale più che sostanziale — ad alcune concessioni a favore dell'iniziativa privata.

Tali norme, peraltro, si dimostrano anche inadeguate rispetto allo scopo che con esse si dichiara di voler perseguire, mentre la legge n. 167, con le modifiche che si vi intende introdurre, non darà certamente i risultati che da essa si attendono ai fini della soluzione del problema delle abitazioni in modo cor-

rispondente ai desideri ed alle aspettative dei lavoratori.

Certamente il disegno di legge in esame non può incontrare il consenso di chi crede nella libertà economica come strettamente legata alla libertà politica. Il problema dell'abitazione poi deve essere risolto in modo da consentire ad ogni famiglia di avere una casa in proprietà, al di fuori di ogni collettivismo, a cui invece si tende.

Continuano a rimanere inutilizzati i fondi disponibili da parte della GESCAL per ragioni che potrebbero essere rimosse. Occorre incentrare l'intervento pubblico sulla costruzione di case in proprietà particolarmente da parte delle cooperative, invece di continuare a perseguire la linea statalistica (di cessione di alloggi in locazione) già assunta durante il periodo fascista. Il disegno di legge appare assolutamente inadeguato rispetto alla domanda, mentre si tende a far prevalere un concetto di « casa come servizio sociale » che oltre, ad essere privo di significato, si presenta come una vera mistificazione ai danni dei lavoratori.

La vera finalità che si vuol perseguire è piuttosto quella di una surrettizia nazionalizzazione del settore edilizio, escludendo la proprietà individuale dell'alloggio.

In mancanza di strumenti urbanistici non si incentiverà certamente la realizzazione di abitazioni soprattutto nei comuni rurali: non esiste, fra l'altro, una documentazione circa l'effettiva dimensione della domanda di abitazioni dei lavoratori, mentre si introduce un sistema che favorirà abusi e favoritismi nella assegnazione degli alloggi realizzati.

Si mantengono inoltre inalterate le strutture urbanistiche previste dalla legge n. 1150 del 1942, che è chiaramente una legge fascista in contrasto con la Costituzione, non si opera sulle cause stesse della congestione territoriale attraverso interventi equilibratori degli insediamenti industriali e si tralascia di risolvere il problema della edilizia convenzionata.

Con il disegno di legge si introduce un duplice regime giuridico delle aree edificabili, congestionando ulteriormente le aree libere disponibili — che rimangono la minore quantità — mentre si sarebbe dovuto imporre ai comuni di procedere alla formazione anche dei piani particolareggiati, in modo da consentire una maggiore disponibilità di aree per l'edilizia.

Si potenzia, attraverso un aumento della discrezionalità dei comuni circa l'espropriazione delle aree fuori dei piani di zona, il siste-

ma degli abusi e dei favoritismi, incrementando ulteriori speculazioni pubbliche, di cui il regime privato è solo lo strumento.

Le disposizioni relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione sono chiaramente in contrasto con la Costituzione, in quanto tale indennità deve essere ragguagliata al valore venale del bene — spese volte già riconosciuto dagli stessi organi dello Stato in sede di imposizione fiscale — anche ai fini di non colpire indiscriminatamente i piccoli proprietari, che non si sono prefissi scopi speculativi.

Nessuna garanzia per i privati è stabilita circa la individuazione delle aree da espropriare, oltre tutto a prezzo agricolo. Nessuna norma costituzionale legittima l'esproprio generalizzato delle aree.

Il problema della riforma della casa deve essere anch'esso inquadrato nella normativa costituzionale, ed in particolare nel disposto degli articoli 42 e 47, che stabiliscono principi inderogabili in materia di proprietà privata in generale e della proprietà dell'alloggio in particolare, ed impediscono ogni nazionalizzazione ed ogni statalismo, che comporta il sacrificio delle libertà individuali.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge sono indicate le motivazioni per le quali viene previsto nel provvedimento la concessione — e non la cessione in proprietà — delle aree espropriate: non si è riflettuto, in proposito, che il valore di un'area è un elemento intrinseco all'area stessa, che non può essere eliminato, ma solo eventualmente avvocato a favore della comunità, e che la cessione in affitto dell'abitazione, al fine di favorire la mobilità dei lavoratori, presuppone un nuovo schiavismo e contrasta con la finalità predetta, in quanto i lavoratori, una volta conseguita la disponibilità di un alloggio a condizioni preferenziali, tenderanno a non perdere la disponibilità dell'alloggio stesso.

Infine, favorendo l'accesso del risparmio privato alla proprietà dell'abitazione, si aumenterebbero le disponibilità finanziarie e si risolverebbe in maggiore misura il problema della casa.

Bisogna evitare ulteriori congestioni nel Mezzogiorno, non contrastare le istanze popolari all'accesso alla proprietà dell'abitazione, sopprimere la « concessione » delle aree prevista dall'articolo 26 del disegno di legge, e prevedere mutui edilizi e non l'affitto.

Concludè auspicando una soluzione globale del problema dell'abitazione per tutti i cittadini, in un contesto generale di libertà, in armonia con il grado di sviluppo del Paese,

ed in modo da corrispondere alle esigenze effettive espresse dalla comunità, nel senso della proprietà privata dell'abitazione per tutti.

Il deputato Quilleri osserva che il problema della casa investe problemi di vario ordine, politico, tecnico ed economico, che meriterebbero di essere sviluppati analiticamente e per i quali si riserva di intervenire più esaurientemente in Assemblea.

Riferendosi preliminarmente alla situazione del mercato della casa in Italia, sul quale ha negativamente influito il blocco dei fitti, rileva che esso mostra una duplice tendenza: da un lato coloro che chiedono case per abitarle e, dall'altro, coloro che chiedono case per investimenti; senonché quest'ultimo tipo di casa impone, per remunerare il capitale investito, un fitto troppo alto e di conseguenza gli investimenti si dirigono altrove provocando una carenza di alloggi. È tuttavia opportuno rilevare che dai dati statistici e dalle indagini effettuate anche in sede parlamentare si ricava che oggi in Italia il 51 per cento della popolazione abita in case di proprietà.

A suo avviso, il vero nodo del problema della casa riguarda la ricognizione dei mezzi finanziari che possono essere messi a disposizione degli investimenti pubblici e privati nel settore: il fatto che gli investimenti privati si siano indirizzati negli ultimi anni preferibilmente verso un certo tipo di casa, anziché verso altri settori, chiama in causa l'intera politica economica del Governo.

La politica della casa, peraltro, non deve prendere a modello la situazione patologica di alcune grandi città dove il fenomeno dell'urbanesimo ha posto gravi problemi, ma dovrà essere differenziata tra nord e sud.

Lo Stato deve avere i mezzi per intervenire concentrando la sua azione ed evitando le tensioni che derivano prevalentemente dai ritardi con cui si soddisfano questi bisogni: se lo Stato avesse tenuto fede ai suoi impegni oggi la situazione di disagio sarebbe attenuata.

Secondo le previsioni del « Progetto 80 », 24 milioni di italiani saranno concentrati in otto grandi megalopoli, per cui si impone la necessità di una programmazione seria che indirizzi adeguatamente la politica del territorio.

Il disegno di legge non risponde affatto all'esigenza di soddisfare la domanda di case; esso è diretto anche a costruire case, ma mira prevalentemente a fissare procedure, modalità di esproprio e appare soprattutto una legge ponte sull'urbanistica e, concedendo al Governo una delega da assolvere in tre anni, ri-

tarda ulteriormente la soluzione del problema.

Entrando nel merito del provvedimento, sottolinea la pericolosità della norma dell'articolo 26 secondo la quale le aree acquisite mediante espropriazione dai comuni andranno a far parte del loro patrimonio indisponibile ed osserva che il rilancio della legge n. 167 — richiesto anche dal suo gruppo — nasconde il pericolo di tradursi in una sanatoria immediata e globale dei piani comunali giacenti presso il Ministero dei lavori pubblici senza che si realizzi alcun coordinamento a livello regionale. Si sofferma, inoltre, sui problemi relativi agli interventi privati, alle concessioni e alle cooperative, manifestando il suo dissenso sul modo di procedere del Governo che attua una proroga delle proroghe, la quale premia coloro che non credono nelle leggi.

Quanto al problema della costruzione di case a basso costo per i possessori di redditi bassi, osserva che il provvedimento non potrà raggiungere gli scopi che si prefigge in quanto dalle previsioni si ricava che il costo di tali alloggi si aggirerà sulle 110.000 lire al metro quadrato.

Per far fronte alle necessità finanziarie del provvedimento, quindi, occorrerà rivolgersi al mercato, distraendo in definitiva le risorse da altri investimenti. È illusorio, pertanto, pensare che il disegno di legge possa avere effetti anticongiunturali: anzitutto perché prima di un anno non si potranno cominciare a costruire case; in secondo luogo perché anche ad ammettere che nel triennio lo Stato costruisca le 250.000 abitazioni previste, per il restante fabbisogno di oltre un milione sarà necessario l'intervento dei privati che non viene certo ad essere incoraggiato con il provvedimento in esame.

Sostituire il principio della casa in locazione a quello della casa in proprietà crea dei pericoli per lo sviluppo della libertà, andando oltre al vero scopo del disegno di legge che è quello di punire la proprietà privata dei suoli che ha creato la cosiddetta rendita fondiaria ed ha impedito l'armonico sviluppo delle città.

Concludendo, auspica che al problema della casa si dia una soluzione diversa da quella delineata nel disegno di legge il che, a suo avviso, può attuarsi con una riforma urbanistica ed una politica dei trasporti seria, avocando alla collettività, nei limiti della convenienza economica, una considerevole quota del plusvalore delle aree fabbricabili — che consentirebbe, al tempo stesso, di sanare i bi-

lanci comunali — concedendo prestiti speciali a basso interesse da parte di appositi istituti, premi integrativi da parte dello Stato nonché sussidi per la casa.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 17).

Il deputato Carra, dopo aver ringraziato i relatori per la loro disponibilità ad una migliore strutturazione del disegno di legge — cui anche il Governo si è dichiarato disponibile ad apportare emendamenti — si sofferma sulla funzione delle forze politiche e dei sindacati, in quanto espressione delle diverse istanze presenti nel Paese.

La più ampia consapevolezza del problema della casa e dell'assetto del territorio costituisce oggi la premessa per operare una svolta nella politica della casa: questa consapevolezza si è diffusa anche al livello delle amministrazioni locali. Un documento per interventi nella politica della casa elaborato dal comune di Modena e le soluzioni urbanistiche adottate dal comune di Carpi, ambedue aventi amministrazioni di sinistra, dimostrano che, al di fuori della inutile polemica politica, è necessario assumere decisioni che tengano conto delle situazioni effettive.

Occorre formulare norme effettivamente operative per la casa e l'urbanistica, al fine di non offrire il fianco a facili critiche e corrispondere alle esigenze espresse dalla comunità, per operare una effettiva svolta nella linea fin qui seguita. È necessario operare con una rapidità per altro non consentita dalle attuali strutture amministrative: a tal fine potrà essere proficuo un trasferimento di funzioni alle regioni, nei limiti in cui sussista una competenza in materia delle regioni stesse.

Tale questione deve essere peraltro chiarita, al fine di evitare equivoci ed una sovrapposizione di diverse normative: è pertanto forse opportuno stralciare l'articolo 1 del disegno di legge relativo alla concessione di una delega al Governo, in modo da affrontare globalmente con norme delegate, con i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge sulla finanza regionale e con la legge-quadro urbanistica i problemi relativi alle competenze in materia urbanistica ed edilizia a livello comunale, regionale e statale.

I tempi di programmazione previsti dalla seconda parte del titolo primo sono troppo lunghi: una soluzione potrebbe essere offerta da un apporto collaborativo delle regioni nella fase di predisposizione del piano di riparto

dei fondi a livello regionale e della successiva autonoma localizzazione degli interventi all'interno della Regione stessa.

La Costituzione non implica affatto, come unica soluzione, quella della realizzazione di alloggi da acquisirsi in proprietà, ma che tale istanza venga soddisfatta dopo che sia stata soddisfatta l'altra più urgente, dell'acquisizione comunque della disponibilità di una abitazione da parte dei ceti meno abbienti.

Il concetto di pubblica utilità dovrebbe essere esteso con riferimento a tutta l'edilizia abitativa ed agli insediamenti produttivi, mentre la determinazione dell'indennità di espropriazione depurata dalla rendita fondiaria consentirà di recuperare alla comunità le plusvalenze determinate dall'azione della comunità stessa e non dal privato.

Circa i criteri della determinazione dello indennizzo a prezzo agricolo si è oggi realizzata una quasi unanime convergenza, almeno apparentemente: occorre prevedere la corresponsione di un indennizzo per l'avviamento dell'azienda contadina e precisare il concetto di valore agricolo cui far riferimento in modo da non sacrificare gli interessi dei coltivatori.

L'utilizzazione delle aree espropriate comprese nei piani di zona va disciplinata non facendo esclusivo conto sull'istituto della concessione, proprio per raggiungere i fini che ci si propongono di predisporre abitazioni per tutti i lavoratori, in un sistema elastico che consenta di tener conto delle diverse esigenze.

È da augurarsi che gli stanziamenti recati dal disegno di legge siano utilizzati più celermente di quanto fin qui è avvenuto; nel contempo si rende necessario modificare le norme relative alla dimensione, che va ampliata, dell'esproprio da parte dei comuni delle aree comprese nei piani di zona. In tal modo si renderebbe possibile ed opportuna la cessione anche in proprietà di parte delle aree espropriate, al fine anche di consentire di avvalersi, insieme con lo strumento della concessione delle aree a lungo termine, dell'apporto collaborativo dell'investimento privato.

L'istituto della concessione dovrà essere compiutamente disciplinato anche per quanto concerne la durata che dovrà essere congrua: appare peraltro difficile realizzare tutto ciò in breve termine, data anche la struttura del sistema creditizio e le tendenze presenti nella comunità a favore della proprietà dell'abitazione.

Appare anche estremamente difficile fissare un calmiere per quanto concerne le eventuali cessioni degli alloggi, mentre non può suscitare perplessità la formazione di vasti patri-

moni immobiliari di enti pubblici, che dovrebbero essere gestiti dagli stessi utenti, superando il concetto della cooperativa a proprietà divisa come forma esclusiva di cooperazione.

Lamenta che nel provvedimento in esame non si tenga adeguato conto delle esigenze dei lavoratori agricoli dipendenti, autonomi e degli emigrati, così come del fatto che la normativa prevista sia identica per ogni tipo di insediamento, con il che si rischia di commisurare sul parametro dei centri urbani le necessità dei centri rurali. Su quest'ultimo problema, opportuno è un intervento delle regioni, mentre per quel che riguarda i finanziamenti propone di usare le disponibilità della GESCAL per anticipazioni ai fini dell'attuazione di una parte degli interventi per i centri rurali, senza onere di interessi.

Sul titolo V nota che le agevolazioni fiscali sono uno strumento non trascurabile in mano allo Stato per guidare l'edilizia abitativa verso gli obiettivi che si intende realizzare. Tali agevolazioni possono essere usate anche a fini congiunturali. Concludendo, ritiene necessario rifiutare atteggiamenti velleitari e demagogici che svuoterebbero ogni politica riformatrice. Se l'opposizione volesse sfruttare le inadempienze sin qui accumulate dalla maggioranza e dal Governo nel settore della casa per scopi elettorali, registrerebbe probabilmente progressi alle imminenti consultazioni amministrative di giugno, ma non opererebbe certamente nel senso di un superamento degli interessi di parte al fine di varare una riforma che soddisfi le reali esigenze degli italiani.

Il deputato Amodèi ritiene che per realizzare una vera riforma della casa sia necessario sciogliere alcune contraddizioni di fondo che investono il quadro globale della produzione, dei consumi e della dinamica sociale del paese. C'è una contraddizione, rilevata del resto dallo stesso ministro Lauricella, tra la produzione di edilizia abitativa e la sua incapacità a far fronte ai fabbisogni dei lavoratori. Su tale contraddizione hanno fatto leva le classi più abbienti le quali, con la falsa giustificazione di soddisfare le necessità del paese, hanno continuato a produrre un tipo di edilizia abitativa a loro esclusivo interesse.

Passa quindi a delineare alcune possibili soluzioni strategiche del problema della casa, rifacendosi ad un documento elaborato dalla CGIL di Torino, secondo il quale il fabbisogno nazionale fino al 1980 si aggirerebbe sui 27 milioni di vani, il che significa cominciare a produrre sin da ora circa 3 milioni

di vani l'anno. Dallo stesso documento risulta che l'83 per cento delle famiglie italiane non può pagarsi una abitazione nuova senza alterare radicalmente il proprio bilancio, mentre soltanto il 16 per cento può acquistare una casa sul libero mercato. Da questi dati risulta chiara la necessità di una riforma che inizi da una riduzione dei costi operabile in tre direzioni: l'industrializzazione del processo edilizio, l'eliminazione della rendita di monopolio nella produzione, l'eliminazione della rendita fondiaria. Dopo avere indicato le conseguenze che comportano tali scelte, alcune delle quali sono chiaramente eversive rispetto al sistema, esprime l'opinione che una soluzione vera del problema della casa non possa essere realizzata da una società capitalistica, per la quale la casa è ancora un bene individuale legato al reddito del singolo. Questa concezione va cambiata attraverso una mobilitazione generale dei lavoratori che, invece di premere sulle istituzioni per ottenere qualche concessione, deve indirizzarsi nel senso di una sostanziale modifica della situazione favorendo la crescita della coscienza democratica.

Addentrando nell'articolato del provvedimento, rileva che il titolo primo costituisce un significativo « biglietto da visita » laddove propone una centralizzazione burocratica, con conseguente emarginazione delle Regioni, ciò che corrisponde ad una visione tecnocratica di una parte del Partito socialista che fa del Ministero un suo centro di potere. In alternativa alle norme del titolo primo, propone la creazione di un fondo unico per raccogliere tutti gli stanziamenti utilizzabili e quelli non ancora utilizzati, la nomina di un apposito organismo in seno al CIPE per la ripartizione di tale fondo tra le regioni, lo smembramento della GESCAL, degli istituti per le case popolari e di altri enti simili, una diretta definizione legislativa e non per norme delegate dei criteri di locazione e di determinazione dei canoni. Anche il titolo secondo è insoddisfacente e in sua sostituzione propone: la eliminazione dell'aggancio alle zone territoriali omogenee, la definizione di una base certa per l'automatica determinazione degli espropri, la ripartizione tra le regioni del fondo di anticipazione per gli espropri stessi. Sul titolo terzo fa notare che la legge n. 167 rischia di essere usata per creare ghetti a basso costo. Sul titolo quarto, infine, lamenta la frammentarietà e complessità degli interventi della GESCAL e del Ministero dei lavori pubblici e il fatto, a suo avviso criminoso, di continuare a gratificare gli specula-

tori con indebite agevolazioni fiscali, ciò che rende questa parte del provvedimento un tentativo non di riforma ma di controriforma. Concludendo, si compiace dei numerosi punti di contatto registrati tra il suo intervento e quello dell'oratore comunista che lo ha preceduto, ciò che sottolinea ancora una volta l'unitarietà della lotta che PSIUP e PCI conducono nell'interesse delle masse lavoratrici.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il prosieguo del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 1° APRILE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temproanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

Il Presidente Servadei dà lettura del nuovo parere della Commissione lavori pubblici su taluni emendamenti agli articoli 12 e 13 del testo unificato.

Nella discussione intervengono i deputati Servello, Olmini, Mammi, il relatore Helfer e il Sottosegretario Amadei che tutti in particolare sottolineano la rigida opposizione della Commissione lavori pubblici ad un emendamento del Governo che prevede la consultazione delle commissioni incaricate della formazione dei piani di sviluppo e di adeguamento ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici di cui agli articoli precedenti del testo unificato.

La Commissione approva quindi gli articoli 12 e 13 nel testo proposto dalla Commissione lavori pubblici. Tali articoli risultano pertanto del seguente tenore:

ART. 12.

Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'inseadimento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita, con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

ART. 13.

Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 10 e 11 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo.

Avendo approvato l'articolo 14 del testo unificato nella precedente seduta, la Commissione passa all'esame degli articoli 15 e 15-bis per la nuova formulazione dei quali era stato dato mandato al Comitato ristretto. Il relatore Helfer riferisce sui lavori di tale Comitato ed illustra il nuovo testo concordato in quella sede dei suddetti articoli che, dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Olmini, Mammi, Merenda, Servello ed il Sottosegretario Amadei, viene adottato dalla Commissione. Gli articoli 15 e 15-bis del testo unificato approvati dalla Commissione risultano pertanto del seguente tenore:

ART. 15.

L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica

sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nulla-osta della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 17-bis, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nullaosta della Giunta regionale di cui cui gli articoli 14 e 15 può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11.

ART. 15-bis.

I sindaci trasmettono alla Giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 16 e 17, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 14 e 15 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco è ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla Giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente.

Sull'articolo 16, concernente la composizione della commissione incaricata della formazione dei piani per i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, il relatore Helfer illustra le ragioni per le quali il Comitato ristretto, in una precedente seduta, ha scelto come base di mediazione dei numerosi emendamenti presentati l'emendamento Scotti e Girardin. Dopo breve discussione nella quale intervengono i deputati Olmini, Servello, Mammi e il Sottosegretario Amadei, la Commissione approva la scelta del Comitato ristretto cosicché l'articolo 16 del testo unificato, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 16.

Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 10 è composta da:

il sindaco o suo delegato che la presiede;
due esperti designati dal consiglio comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

un rappresentante della camera di commercio;

il direttore dell'UPICA;

un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Infine la Commissione delibera di demandare al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 17, concernente la composizione della commissione incaricata della formazione dei piani per i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, e di continuare l'esame del testo unificato nella seduta di mercoledì 7 aprile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Martedì 6 aprile, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione: Musotto e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione: Gunnella.

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 6 aprile, ore 10.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali.

Martedì 6 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1966, n. 1676 (1120);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (1152);

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936,

n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (1210);

BONOMI ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatori ZUGNO ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvata dal Senato*) (1492);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (2675);

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Fabbri.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 6 aprile, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2908-B) — Relatore: Racchetti.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori GRONCHI ed altri: Contributi per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione della casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS) (2963) — Relatore: Lettieri — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 6 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675) — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*);

BIANCO ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (944) (*Urgenza*) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione*);

LONGO LUIGI ed altri: Norme per lo sviluppo democratico della economia montana (1176) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione*).

— Relatori: Della Briotta e Ceruti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 6 aprile, al termine della riunione delle Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (3199) (*Urgenza*) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Borra.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE SULLA POLITICA AGRICOLA
COMUNITARIA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.